

**ARCHITETTURA PENITENZIARIA  
DIRITTI UMANI E QUALITÀ DELLA SALUTE  
L'affettività in carcere: modelli da ripensare**

di *Domenico Alessandro de' Rossi\**

SOMMARIO: 1. Il cervello, la mente e l'ambiente: un sistema interattivo. – 2. Lo stato dell'arte. – 3. La prossemica: il significato “nella” distanza. – 4. Lo spazio come “cultura”. Anche in questi casi. – 5. Diritti umani e barriere da rispettare. – 6. Il significato della distanza. – 7. Il rischio salute: la carenza dello spazio vitale. – 8. Logica sistemica e cultura olistica. – 9. La mappa cognitiva. – 10. Salute, architettura penitenziaria e modelli da ripensare. – 11. Quando la “pietra” condiziona la mente. – 12. La funzione dello spazio penitenziario. – 13. Tra benessere e malessere, un limite da identificare. – 14. Recenti dichiarazioni del Ministro della Giustizia. – 15. Recupero, riabilitazione e remunerazione della vittima. – 16. Qualche interrogativo. – 17. *Behaviourism* e creatività. – 18. La ricchezza ambientale come risorsa sistemica. – 19. Diritti umani e consapevolezza progettuale. – 20. Detenzione, salute psicofisica e sessualità: ossimoro o diritto costituzionale? – 21. Diritti umani, salute e rispetto dell'affettività. – 22. Gli Stati generali sull'esecuzione penale. – 23. Uomini e donne in stato di reclusione.

**1. Il cervello, la mente e l'ambiente: un sistema interattivo.**

L'architettura, la costruzione di edifici o la pianificazione del territorio sono parte delle diverse attività attraverso cui l'uomo trasforma, mantiene o degrada l'ambiente all'interno nel quale vive. Queste alterazioni, insieme a molte altre legate per esempio all'agricoltura o alla escavazione per trarre materiali dalla terra, vengono svolte nell'azione di antropizzazione dell'*habitat*<sup>1</sup> e sono le più varie.

Sebbene tali interventi siano attuati allo scopo di adattare l'ambiente (naturale) alle proprie esigenze e migliorare la *qualità della vita*, non è detto che queste azioni abbiano sempre un impatto positivo sull'ambiente e quindi sull'uomo.


Anzi, al contrario, quando non sono ben ponderate, spesso hanno un effetto negativo, danneggiando in maniera irreversibile il naturale equilibrio dell'ecosistema del quale parte integrante è l'uomo.

In tal senso la materia qui da osservare si presenta in termini relativamente complessi in quanto vede più elementi molto diversi tra loro interagire secondo *flussi* e dinamiche di segno opposto: da un lato, l'influenza che il sistema-cervello determina sull'ambiente (soggettivistico); dall'altro, l'ambiente come elemento modificante il sistema-mente-cervello (oggettivistico).

---

\* Professore a contratto presso la Facoltà d'Ingegneria dell'Università del Salento e membro della Federazione Italiana Diritti Umani associata (FIDU).

<sup>1</sup> Cfr. AA.VV., *Habitat industria Energia, analisi della ideologia dell'habitat come continuo temporale*, Officina Edizioni, Roma 1977.



## 2. Lo stato dell'arte.

L'interazione tra il comportamento umano e l'ambiente appartiene ormai di diritto allo studio delle neuroscienze e di altre discipline collaterali, solo apparentemente distanti come l'architettura e la progettazione dell'*habitat*: discipline che, anche se con ritardo, si stanno finalmente affacciando al problema, seppur non avendo ancora sviluppato la necessaria sistematicità e metodologia di base. L'architettura, branca dell'azione umana che struttura e modifica l'ambiente all'interno di questo *flusso orientato* di informazione interattiva, è determinata a monte dall'attività *mentale-progettuale* dell'uomo per rispondere alle sue esigenze.

All'inverso, insieme al vasto campo delle arti in generale, essa ha significative capacità di indirizzare, orientare e modificare il comportamento umano avvalendosi di varie tipologie di stimoli sensoriali e culturali forse ancora non del tutto esplorati, noti o sistematizzati in senso semiotico. Proprio in merito alla semiosi, è giusto qui ricordare Vitruvio, il grande architetto vissuto ai tempi di Augusto, che nel suo trattato in dieci libri *De Architectura*, nel definire questa "arte" con la chiarezza del ragionamento latino, la riporta all'interno dei suoi precisi termini di significatività.

Con sorprendente intuizione di sistematizzazione metalinguistica utilizzata con largo anticipo rispetto agli approcci successivi dei più moderni linguisti, il trattatista scrive: "*Cum in omnibus enim rebus, tum maxime etiam in architectura haec duo insunt: quod significatur et quod significat*"<sup>2</sup>. In questa breve introduzione riguardante l'ambiente naturale e antropizzato e le diverse relazioni che si determinano in modalità interattiva nel comportamento dell'uomo, nel fare riferimento anche alla prossemica<sup>3</sup> e alla psicologia della forma, più avanti si

<sup>2</sup> MARCO VITRUVIO POLLIONE, in *De Architectura*, Edizione Studio Tesi, Pordenone 1990, per cui: «*Perché come in tutti i campi, così in particolar modo in architettura sussistono questi due concetti: il significato e il significante*».

<sup>3</sup> Il termine inglese *proxemics*, derivato di *proximity*, "prossimità", è stato introdotto dall'antropologo americano E.T. Hall negli anni Sessanta del XX secolo per indicare lo studio dello spazio umano e della distanza interpersonale nella loro natura di segno. La prossemica indaga il significato che viene assunto, nel comportamento sociale dell'uomo, dalla distanza che questi interpone tra sé e gli altri, tra sé e gli oggetti, e, più in generale, il



### 3. La prossemica: il significato “nella” distanza.

La prossemica<sup>5</sup>, occupandosi del significato della distanza e la psicologia della Gestalt per quanto riguarda il valore e quindi degli aspetti qualitativi della forma percepita, indirettamente introducono alla questione attuale della funzione dell’architettura penitenziaria e delle necessarie attenzioni (progettuali) che debbono essere adottate affinché coloro che sono ristretti non abbiano a soffrire danni alla salute oltre alla sofferenza per il tempo che viene loro “sequestrato” per effetto della condanna.




Fig. 2 – Rappresentazione grafica della significatività sociale della distanza rispetto alla figura umana<sup>6</sup>.

La prossemica è una non più recente disciplina che si occupa di studiare il significato nelle distanze (e quindi delle vicinanze) tra soggetti umani. Il comprendere il significato culturale che per l’uomo ha lo spazio attraverso i *recettori di distanza* di cui dispone (occhi, orecchie, naso), nonché il ruolo informativo svolto dai recettori immediati (pelle e muscoli) per la determinazione dello spazio termico, tattile, ecc., consente di scoprire come la sfera spaziale immediatamente vicina all’uomo che via via si allarga, sia preta di significati complessi e portatrice (anche) di valori.

### 4. Lo spazio come “cultura”. Anche in questi casi.

L’approccio prossemico, a questa decodificazione dello spazio come cultura (antropologica), permette di capire, con discreta attendibilità, come, ad esempio, il tono della voce, la distanza del nostro interlocutore, la sua e la nostra gestualità, la posizione e l’orientamento dei piedi, l’agitare delle sue e delle nostre mani, fino al

<sup>5</sup> Cfr. D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “L’Universo della detenzione”, cit., p. 116.

<sup>6</sup> Schemi tratti da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “L’Universo della detenzione”, cit.

movimento stesso delle pupille e di quelli che sono definiti i microsegnali della mimica facciale, non appartengano alla *casualità* dei fenomeni ma rispondano a logiche tutte da scoprire e di cui è bene essere coscienti e consapevoli. Queste norme *non scritte*, a cui tutti comunque inconsapevolmente ci sottoponiamo, fanno parte del nostro patrimonio culturale e genetico, fanno sì che noi, più o meno automaticamente, teniamo ad usare lo spazio in modo tale da attribuire ad esso un vero e proprio “*valore*”. Parliamo ovviamente di un valore depositario di significati relativi quindi alla nostra cultura, alla nostra origine, alla nostra età e condizione. La prossemica ci spiega questi rigidi meccanismi e il loro relativo funzionamento<sup>7</sup>.



Fig.3 – “Convivenza” a sinistra e, nella foto a destra, esempio di “schermatura” della latrina dalla “zona notte”<sup>8</sup>.

Il capire perché esistono rigorose distanze fisiche *al di sotto delle quali* (se non si ricoprono determinati ruoli e in certi contesti) non sia considerato legittimo scendere è, per lo studioso dei *significati spaziali*, e perciò anche del progettista che si occupa di *edilizia penitenziaria*, nozione determinante per la sua attività di ideazione dello spazio. Le stesse relazioni fisiche spaziali tra gli individui sono portatrici di significati e, a seconda dell’uso che ne facciamo, possiamo confermare o revocare il ruolo che esiste tra le persone. Di qui partiranno più avanti le considerazioni più specifiche riguardanti le relazioni affettive tra detenuti e mondo

<sup>7</sup> Un altro esempio interessante è quello che mette in evidenza come razze umane e culture diverse ammettano o rifiutino distanze più o meno ravvicinate tra individui. Il mondo anglosassone in generale non accetta tra estranei, senza scatenare fastidiose forme d’imbarazzo, dimensioni ravvicinate al di sotto di sessanta/settanta centimetri mentre invece nel mondo arabo detta dimensione è di molto superata abbassandosi fino anche alla percezione degli odori personali degli interlocutori (odore della pelle, dell’alito, ecc.). La distanza cambia misura se gli interlocutori sono amici o ancora di più se sono consanguinei o innamorati. Esiste in tal modo una distanza sociale diversa da quella personale e individuale la quale non può essere modificata senza rischiare di recare forte imbarazzo o anche offesa.

<sup>8</sup> Immagini tratte da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “L’Universo della detenzione”, *cit.*, a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti.

libero. In tal senso, anche le forme linguistiche assumono una particolare attinenza e precisa corrispondenza quando si esprimono in “*mantenimento delle distanze*”, “*salvaguardando le diversità*”, “*stando a debita distanza*”, ecc.

### **5. Diritti umani e barriere da rispettare.**

Linguaggio, espressione verbale e significati spaziali (formali, quindi *gestaltici*) corrono di pari passo. E’ peraltro anche molto interessante comprendere cosa accade quando, per ignoranza del codice spaziale o perché volontariamente vogliamo penetrare nella sfera dell’altro, “buciamo” la barriera prossemica, accorciando impropriamente i limiti e i confini spaziali, creando di fatto indotte condizioni di *stress*, a lungo andare lesive della salute dell’individuo. Dal momento che ci si aspetta che le distanze vengano rispettate (in base ai codici relativi, alle circostanze e ai contesti) si creano delle attese conseguenti le quali, nel caso in cui vengano infrante o violate, determinano vari tipi di reazioni che possono andare dall’imbarazzo, all’angoscia *fino alla più pericolosa aggressività a carattere difensivo*. Il sovraffollamento delle camere di detenzione delle carceri italiane – locuzione più recente rispettosa rispetto alla precedente di cella – è causa della condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire dal leading case *Torreggiani e altri c. Italia*, dell’8 gennaio 2013, per il modo come detiene i *ristretti*.

### **6. Il significato della distanza.**

Le considerazioni sin qui svolte, utilizzando le conoscenze della prossemica, portano il progettista di strutture destinate alla detenzione a compiere una analisi appropriata circa il problema della dimensione e dei diversi ambienti da usare all’interno di questo tipo di istituti anche ai fini della salvaguardia del diritto alla salute. Atteso che, per quanto si è annotato, l’accorciamento *al di sotto di una determinata soglia* delle distanze fra esseri umani, può provocare gravi stati di ansia e in ultimo di forte *stress*. Se poi, come spesso avviene negli attuali penitenziari, vengono ad essere mescolati insieme individui appartenenti a culture, tradizioni e religioni profondamente diverse, il problema della distanza si pone in modo ancora più cocente e obbliga a riflessioni concernenti non solo lo spazio e le sue dimensioni ma anche il *criterio di attribuzione* degli ambienti e di coloro che in base alla loro cultura e tradizione vengono ad occuparli più o meno provvisoriamente. Si è ormai accertato che la distanza dei *sessanta/settanta centimetri* tra esseri umani può essere grave motivo di disagio per un anglosassone e misura accettabile per un individuo di cultura araba. Di qui i problemi dell’affollamento, della densità abitativa, della capacità reale e non teorica di accoglimento negli ambienti destinati alla detenzione: spazi che dovrebbero essere pensati anche in base a tali principi, considerato che il rendere le condizioni di

permanenza all'interno di un penitenziario di fatto inaccettabili non favorisce certo il cambiamento in senso positivo del recupero dell'individuo nel corpo sociale. Anzi, ciò può determinare, oltre allo *stress* e la conseguente sofferenza, anche il consolidamento di un profondo odio sociale verso lo Stato e le istituzioni che per primi non sono in grado di garantire, con normali regole di convivenza civile, accettabili condizioni di vivibilità nel periodo della detenzione.

#### **7. Il rischio salute: la carenza dello spazio vitale.**

È su quest'ultima osservazione – intorno alla quale da molti anni e da differenti posizioni si discute – sulla quale anche il progettista deve riflettere correttamente cercando di adottare il più possibile misure che salvaguardino il principio della sicurezza, del controllo, dell'economia e che siano utili a diminuire le condizioni di *stress* e di sofferenza da *carenza di spazio vitale*. Il carcere nel suo modello ideale dovrebbe poter tenere conto che l'impianto edilizio è condizione fondamentale per la riabilitazione civile dell'individuo: sbagliata è l'idea che la riduzione dello spazio possa essere un surrettizio elemento punitivo da accompagnare alla durata della pena. Spazio e tempo in questo caso dovrebbero essere ben distinti e mai adoperati insieme come spesso si è fatto, per costituire in modo più o meno coperto, forme diverse di retribuzione penale, arrecando contemporaneamente grave danno alla salute e ai diritti del detenuto.

#### **8. Logica sistemica e cultura olistica.**

Il campo che si apre, quindi, è vastissimo e impegna più di una disciplina specialistica come ad esempio la psicologia, la psichiatria, la farmacologia, la sociologia, l'antropologia, la biologia, l'ecologia, l'architettura, la medicina e forse non solo. È più che evidente che lo sforzo culturale in tal senso deve essere indirizzato e se possibile gestito in una cultura olistica, prettamente incardinata su una nuova logica sistemica dove venga superato il vecchio schema razionalista di tipo cartesiano volto a spacchettare le ragioni dell'essere, polverizzando di fatto il fenomeno nella sua complessità ed interezza. La psicologia ambientale connessa ai suddetti principi, affrontata nel suo complesso da Robert Bechtel, ritiene che oggi essa rappresenti la terza rivoluzione del pensiero, dopo quella copernicana e darwiniana. Infatti, come le altre, quest'ultima ci indica con chiarezza che gli esseri umani sono soggetti alla natura, all'ambiente in cui vivono, sono vissuti e dove hanno ricevuto le prime informazioni dall'ambiente.

## 9. La mappa cognitiva.

La non più recentissima nozione di *mappa cognitiva* è un tentativo empirico di descrivere una rappresentazione mentale dell’ambiente nel quale l’individuo si trova, si troverà o in tempi diversi si è trovato.

L’orientamento, ad esempio, è basato su questo schema della psiche, all’interno del quale ciò che lo rende utile e significativo non è la precisione “grafica”, quanto le caratteristiche qualitative dei diversi riferimenti. Ciò è tanto importante per la definizione della qualità dell’*habitat*, sia esso inteso come città, quartiere, la casa o ambiente naturale che dovrebbe impegnare il progettista (architetto o urbanista) a tenere in debito conto dei riferimenti simbolico-spaziali atti a definire posizione, meta e direzione motivata di ogni spostamento. L’elaborazione mentale di una mappa cognitiva, secondo Lynch (1960) nel suo “*The Image Of the Cit*” MIT Press, si articola almeno su cinque fattori fondamentali e rappresenta lo spazio secondo due tipologie:

- 1) *sequenziale*, quando mette in fila le informazioni sull’ambiente<sup>9</sup>;
- 2) *parallela*, quando rappresenta la situazione a volo d’uccello<sup>10</sup>.

I fattori distintivi sono:

- a) *distretti*: aree o spazi funzionali distinti e riconoscibili nel tessuto;
- b) *percorsi*: canali destinati al movimento;
- c) *nodi*: punti di intersezione nella continuità della rete;
- d) *margini*: confini tra elementi diversi;
- e) *segnali di riferimento*: emergenze simbolico rappresentative naturali o artificiali.

Questi schemi impegnano ovviamente la memoria e pertanto saranno più o meno precisi nella definizione della mappa cognitiva in funzione del grado di attenzione e delle condizioni mnestiche a sostegno (memoria uditiva, visiva, olfattiva ...).

All’interno del campo vastissimo nel quale ci siamo finora inoltrati, riguardante le interazioni soggettive e oggettive dell’uomo, non possiamo dimenticare altrettanti fattori che condizionano e regolano la presenza umana nel contesto ambientale. Incorreremmo in un approccio superficiale se alle teorie, alle prassi progettuali, alle metodologie, al *sistema/flusso* cervello-mente-ambiente e viceversa, non facessimo anche il necessario riferimento a quelli che sono ulteriori fattori esterni, di contesto sociale, antropologico e normativo. Questi elementi, tutti intervengono a tutela della salute umana e dei diritti della persona ristretta, così come anche interessano direttamente i principi costituzionali che tendono a proteggere l’individuo proprio nelle condizioni di detenzione.

---

<sup>9</sup> Schema derivante, ad esempio, quando si ricevono informazioni per gli indirizzi stradali (la seconda a destra, dopo la piazza).

<sup>10</sup> La rappresentazione delle carte geografiche, topografiche o le planimetrie di edifici e appartamenti.

## 10. Salute, architettura penitenziaria e modelli da ripensare.

Traggo dal libro<sup>11</sup> “*Non solo carcere*” parte del capitolo dedicato al tema in oggetto.

In tal senso è necessario esaminare alcune questioni riguardanti il complesso rapporto esistente tra l’architettura, intesa come consapevole tecnica del costruire e la sua capacità (o idoneità) di formulare correttamente gli spazi e le funzioni<sup>12</sup> destinati alla detenzione. Problematica a prima vista apparentemente assodata e di facile soluzione, ma in realtà ricca di contorni culturali importanti a stento definibili e non sempre sostenuti da visioni unitarie largamente condivise. Cosa sia l’edilizia penitenziaria sembrerebbe una domanda semplice se non ci ponessimo l’interrogativo del *come* realizzare lo spazio-contenitore di un carcere e cosa possa significare la vita all’interno di un penitenziario con i problemi connessi al sovraffollamento, al rapporto con la città, al sistema delle reti trasportistiche, alla funzionalità interna ed esterna, al deradicamento dei rapporti affettivi. La vita di un condannato, che per un certo periodo di tempo è costretto a passare in prigione, ristretto e obbligato all’interno di una camera e di un gruppo di edifici, talvolta in condizioni di isolamento e/o in comunità, obbliga sempre il progettista a rivolgere la propria attenzione su una graduatoria di considerazioni che necessariamente debbono partire dalla vasta problematica concernente i “*Diritti Umani*”, per giungere agli “*aspetti applicativi*” dettati dalla legislazione vigente nel quadro di riferimento costituzionale e dalla specifica normativa. Elementi questi, tutti facenti capo ai vari organi dello Stato che hanno competenza distinta nella materia penitenziaria. Da un lato, la pietra miliare dei “*Diritti Umani*” e dall’altro, le diverse disposizioni applicative sono, talvolta, elementi posti ad una notevole distanza tra loro, obbligando il progettista ad elaborazioni che non sempre trovano la loro risposta nella rigida applicazione degli articolati forniti dai Dipartimenti competenti.

---

<sup>11</sup> Cfr. AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, (a cura di) D.A. de’ Rossi, Edizioni Mursia, Milano, 2016, p. 81 ss.

<sup>12</sup> Nel lungo elenco delle funzioni presenti all’interno dello spazio detentivo hanno o dovrebbero trovare luogo anche ambienti destinati ai cosiddetti rapporti affettivi. Argomento questo che verrà trattato in chiusura della presente trattazione.



Fig.4 - Forme di violenza fisica molto prossime alla tortura, con esiti spesso mortali a seguito di pestaggi violenti<sup>13</sup>.

## 11. Quando la “pietra” condiziona la mente.

Quando la condanna penale si fa “*materia e azione*”, sostanza e gesto per “sequestrare” il tempo e lo spazio al condannato, deve comunque realizzare e disporre di una struttura, di un luogo fisico fatto di muri, di finestre, ambienti e luci, di scale e (possibilmente) di verde, in un contesto sociale *interattivo* all’interno del quale la punizione deve essere scontata. Ma se il *pensiero* determina l’*azione* dominando la *materia*, è anche possibile che la “pietra” di cui è fatta la materia influenzi il *pensiero*, instaurando quel necessario processo retroattivo di *ri-condizionamento comportamentale* previsto per la rieducazione del detenuto<sup>14</sup>. Per il tramite del sillogismo sopra esposto, possiamo tornare al delicato rapporto concernente la tipologia dello spazio architettonico e il suo diretto requisito di vivibilità in termini di *qualità*: particolare attributo di un *habitat* all’interno scorgiamo il necessario percorso che trasforma il carcere da “*luogo-di-pena*” (di fatto leggasi “*luogo-di-sofferenza*”) a struttura di reclusione, correzione e riabilitazione comportamentale, secondo il senso del dettato della Costituzione<sup>15</sup>.

La consapevolezza del ruolo importantissimo che hanno quindi l’ambiente, i materiali, la luce artificiale e naturale, l’articolazione e i colori degli spazi e delle funzioni all’interno di una struttura penitenziaria, ha fatto emergere con tutta evidenza che il carcere, per come si presenta oggi in Italia – procedure trattamentali e ambienti edilizi, opportunità di apprendimento e lavoro – infligge al condannato ed anche a coloro che nel carcere lavorano, diversificati gradi di sofferenza, di disagio, depressione, disperazione, annientamento.

<sup>13</sup> Immagini tratte da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “*L’Universo della detenzione*”, *cit.*, a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti; nonché AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, *cit.*

<sup>14</sup> Schema retroattivo trattato in apertura della presente trattazione.

<sup>15</sup> “*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*”, vedi art. 27 Cost.

Quando, se non addirittura, forme di violenza fisica molto prossime alla tortura, con esiti spesso mortali a seguito di pestaggi violenti. In tal senso, è giusto il caso di segnalare quanto viene sottolineato nella relazione annuale da *Amnesty International*<sup>16</sup>.

## 12. La funzione dello spazio penitenziario.

Di contro, sappiamo che in tutti gli altri casi che non siano quelli della progettazione di un carcere, normalmente l’attività svolta dal progettista nella maggior parte delle situazioni è indirizzata ad immaginare spazi che possano offrire il *massimo* della funzionalità, della comodità, del *comfort*, dell’estetica, in funzione delle risorse disponibili sempre nella compatibilità dei limiti posti dall’esterno, non solo economici. Ciò che si vuole affermare qui – per ricordare anche di recenti progetti di carceri varate dal DAP – è che occorre (ri)conferire *dignità e austerità al contenitore* (nella sua formulazione architettonica) per meglio attribuire *rispetto ed importanza alla funzione* che al suo interno è esercitata<sup>17</sup>.

Uno dei più grandi mali della società contemporanea e dell’ambiente costruito, è quello di avere *rinunciato* a diffondere valori autentici, condivisi e comprensibili anche nelle forme.

L’architettura, nel suo essere linguaggio e perciò cultura, godendo nel passato di un codice comprensibile a livello sociale, svolgeva anche questo ruolo di grande comunicatore e di stabilità dell’assetto sociale. Anche per lo studio di un modello di penitenziario, non essendo mai tutto scontato, nel momento della progettazione il designer è chiamato a rivolgere (a se stesso) alcune domande.

La prima delle quali concerne la comprensione della “*funzione-dello-spazio*” facendo riferimento alle sue molteplici espressioni presenti all’interno di un istituto di detenzione<sup>18</sup>. In cosa consista l’attributo comunicativo dello spazio-ristretto dovrebbe essere una delle prime domande a cui occorrerebbe dare una risposta certa.

## 13. Tra benessere e malessere, un limite da identificare.

Quali sono i criteri minimi di funzionalità a cui deve attenersi il progettista che riguardano i vari problemi concernenti la sicurezza, l’igiene, la vivibilità e la dimensione di un ambiente-chiuso quale è quello che per definizione

<sup>16</sup> Vedi, per una visione aggiornata e completa: <https://www.amnesty.it/category/tortura-e-maltrattamenti/>. Sul punto, in chiave critica rispetto all’entrata in vigore, con la legge 14 luglio 2017, n. 110, dell’art. 613-bis c.p., vedi da ultimo, S. AMATO-M.PASSIONE, *IL REATO DI TORTURA. Un’ombra ben presto sarai: come il nuovo reato di tortura rischia il binario morto*, in *Dir. pen. cont.*, 15 gennaio 2019.

<sup>17</sup> <http://www.pensalibero.it/carcere-nola-burocrazia-declamazioni-illusorie/>.

<sup>18</sup> Celle, camere di detenzione, ambienti di ricreazione, laboratori, palestre, ecc.

identifichiamo come carcere? Che vuol dire *benessere* dentro il carcere? È legittimo porre un simile interrogativo? Al penultimo quesito si potrebbe rispondere semplicemente richiamando “*tutto ciò che non comporti il suo contrario*”, cioè *l’inquietudine, il turbamento, la depressione, il dolore, il desiderio di autoannientamento*.

A prima vista queste potrebbero sembrare domande retoriche poiché si ritiene che il carcere debba offrire, ovviamente senza disagio e sofferenza, *solo l’obbligo della permanenza all’interno di spazi ristretti* nella misura (minima) consentita, unitamente ad altri spazi ove possano essere garantite quelle attività permesse, destinate alla formazione, alla socializzazione e al lavoro.

La restrizione della libertà, che da sola corrisponde alla condanna, impone esclusivamente la permanenza del condannato in ambienti chiusi (ancorché differenziati); ove lo spazio fisico e perciò la dimensione, sono *intenzionalmente* ridotti; di fatto volti a diminuire la capacità di movimento.

Al di là delle misure minime riscontrabili nell’arida normativa dedicata, un sicuro motivo di interesse per il progettista (e non solo) è dato dalla individuazione del limite sottile e dall’accertamento di quella *soglia* minima che divide un non meglio definibile *benessere* da un sicuro, accertabile e obiettivo *malessere* all’interno dei ristretti spazi del carcere. Qui, più in generale, entreremmo nel vasto campo della medicina penitenziaria, argomento che però esula dalla presente trattazione e volentieri lo rimandiamo a coloro che in questo campo sono direttamente impegnati professionalmente.

Il grave fatto occorso recentemente presso il carcere di Rebibbia a Roma, dove la detenuta ha fatto morire i suoi bambini, meriterebbe un approccio problematico molto più vasto rispetto a quello finora adottato in termini sbrigativi di tecnicità burocratica e di pseudo politica gestionale. Questi drammatici casi che emergono dalle diverse realtà penitenziarie – scoprendo “improvvisamente” una certa inadeguatezza nell’apparato politico-gestionale della carcerazione – dimostrano in modo sempre più evidente l’urgenza di una riflessione destinata ad nuovo assetto formativo. C’è più che mai bisogno di un organico programma sistemico-culturale, finalizzato alla costruzione di una *intelligenza organizzativa multidisciplinare* destinata a comprendere e meglio gestire taluni casi più sensibili, comunque inquadrati all’interno di un disegno strategico ove la detenzione non si configuri come scarica umana ma come opportunità di recupero e di rispetto per l’individuo. Non ci risulta purtroppo che gli “Stati generali dell’esecuzione penitenziaria” voluti dal Ministro della Giustizia Orlando, abbiano saputo affrontare in tale chiave culturale la complessità del problema<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Dell’indifferenza e della inutilità di quel “sinodo”, rappresentato dagli Stati generali ne è prova l’ultimo progetto approntato dal DAP relativamente al nuovo penitenziario di Nola. Si veda a tale proposito l’articolo “*Quando alle parole non corrispondono i fatti*”

#### 14. Recenti dichiarazioni del Ministro della Giustizia.

In questi giorni si commentano ovviamente le dichiarazioni del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Certo non sono facili i problemi da risolvere: specialmente quelli riguardanti le carceri e la loro amministrazione. Gettate alle ortiche le varie quanto appariscenti iniziative del precedente Governo in materia – la riforma dell’Ordinamento penitenziario e gli Stati generali della giustizia – oggi come ieri, si tratta nuovamente di affrontare il mai risolto aspetto del sovraffollamento nelle galere.

Arrivato ormai ad oltre sessantamila presenze, a fronte di una capacità effettiva di accoglienza di circa cinquantamila detenuti, il “sistema” mostra sempre più la sua incapacità di accoglienza e gestione sotto diversi punti di vista. Il Ministro è partito col piede giusto quando con l’atto di indirizzo 2019<sup>20</sup> così si è espresso: “[...] *Per fronteggiare in modo adeguato il fenomeno del sovraffollamento degli istituti e per garantire dignitose condizioni di vita alle persone detenute, è indispensabile attuare un piano per l’edilizia penitenziaria che preveda la realizzazione di nuove strutture, l’ampliamento ed ammodernamento delle attuali, nonché la nuova destinazione di edifici dismessi [...]*”.

In teoria, tutto bene se non dovessimo fare i conti con la realtà. Peccato che questa mal si coniughi con le scarse risorse finanziarie in cui versano le casse dello Stato. Peccato che oltre ai giganteschi problemi collegati ai tempi di attuazione (dieci/quindici anni) e ai costi dell’ennesimo Piano carceri – “*Vaste programme*” avrebbe detto De Gaulle – esso dovrebbe articolarsi tra criteri di nuova concezione, nuova progettualità, approvazioni, finanziamenti ministeriali, bandi, gare di appalto internazionali, costruzioni e ... quando possibile, finalmente i collaudi.

Tutto ciò per non parlare del personale, sanitario, amministrativo e della Polizia penitenziaria, delle nuove figure professionali di sostegno e di tutta una serie di provvedimenti burocratici necessari allo snellimento delle procedure per mettere in moto la “macchina”. Non vogliamo essere pessimisti a priori sul futuro delle scelte politiche, alle quali auguriamo rapida attuabilità nell’interesse della giustizia, ma riteniamo che uno sguardo alla realtà non farebbe male viste le condizioni nelle quali versano, non da oggi, i detenuti nelle carceri italiane.

Nel nostro primo libro del 2011 e soprattutto nell’ultimo del 2016<sup>21</sup> – anche prima degli Stati generali voluti dal Ministro Orlando – abbiamo indicato con chiarezza strade, percorsi, problemi e azioni da intraprendere in modo sistemico e sistematico perché l’Amministrazione penitenziaria si dotasse finalmente di un efficiente

---

25.03.2017 a firma dell’autore su Ristretti Orizzonti, in <http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/il-qnuovoq-carcere-di-nola-quando-alle-parole-non-corrispondono-i-fatti>.

<sup>20</sup> 4.2) Edilizia penitenziaria e giudiziaria.

<sup>21</sup> Cfr. AA. VV., Non solo carcere, *norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, cit.

*Centro di Coordinamento interdisciplinare*<sup>22</sup>. Un nucleo operativo per gettare le basi, quanto meno, per un Piano carceri attento alle diverse tematiche che coinvolgono le questioni della pena, in pari tempo coinvolgendo i privati, le aziende, il Terzo settore, per i diritti umani nella logica del lavoro come occasione per la ristrutturazione comportamentale e dell'autostima del detenuto. Sporadiche proposte, troppo spesso disarticolate da un disegno generale sono state avanzate e talvolta realizzate, senza peraltro fare sistema come sperato. Questo, infatti, il difetto più grosso rispetto alla complessità del gigantesco apparato penitenziario. In attesa che si realizzino i vasti programmi c'è gente dietro le sbarre che preme oggi – non domani – che chiede umanità, rispetto, regole, iniziativa, merito (!), opportunità di “rinascita”, speranza di vita dopo la pena, reinserimento sociale. C'è anche una Corte europea dei diritti dell'uomo che osserva e che prima o poi richiamerà l'Italia ai suoi doveri ... A ben vedere ci sono strade praticabili da percorrere urgentemente, a basso costo per l'Amministrazione. Azioni che, se attuate con sistematicità ed efficienza organizzativa da un *management* preparato e da tecnici competenti, potrebbero risolvere in tempi ragionevoli buona parte dei problemi attuali della detenzione. Perseguendo il primario criterio di economicità mediante il recupero sistematico dei padiglioni esistenti – non utilizzati per obsolescenza tecnologica e disfunzionalità prestazionale – si potrebbero riconvertire per altri scopi gli edifici storici<sup>23</sup> non più adatti, destinandoli ad altre funzioni di utilità sociale, impiegando direttamente la mano d'opera dei detenuti disposti a lavorare, operando una formazione professionale continua indirizzata allo scopo<sup>24</sup>. Tutto questo per recuperare subito oltre sei/settemila posti per rivedere integralmente il principio delle camere di detenzione aperte e la cosiddetta vigilanza dinamica. Il tal modo, oltre al cospicuo risparmio di denaro, si andrebbe incontro ad una formazione professionalizzante atta ad offrire lavoro per il detenuto, togliendolo finalmente dall'inumana condizione di passività e inazione. Costituendo così di fatto il primo vero baluardo alla recidiva.

### **15. Recupero, riabilitazione e remunerazione della vittima.**

Recentemente, tuttavia, le tendenze sono sempre più orientate verso un pensiero correzionale e in direzione di un uso più idoneo delle carceri intese non solo come strumento di limitazione della libertà e di esperienza della pena, ma come momento di ristrutturazione del comportamento asociale e deviato.

<sup>22</sup> Cfr. AA. VV., Non solo carcere, *norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, cit., p. 112 ss.

<sup>23</sup> Castelli medievali, conventi e altri manufatti storicamente importanti e significativi posti nei centri storici delle città italiane.

<sup>24</sup> Cfr. AA. VV., Non solo carcere, *norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, cit., p. 118 ss.

Attraverso massicci sussidi per la pianificazione e l’attuazione, i governi dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di programmi speciali destinati alla riabilitazione estensiva direttamente orientata anche al carcere a breve termine o, al meglio, verso una legislazione che prevedesse congrue misure deflative circa l’affollamento degli istituti mediante l’utilizzo di articolati criteri di depenalizzazione dei reati minori e, contemporaneamente, di pratiche alternative alla detenzione all’interno degli istituti. Istituti correzionali, carceri o penitenziari, sono vari modi per definire quelle strutture di servizio destinate alla gestione (quasi) totale della vita delle persone condannate.

Dato che la riabilitazione è un obiettivo fondamentale di queste istituzioni, l’attuale filosofia correzionale chiede un trattamento individualizzato fino al più alto livello pratico, anche a livello di massima sicurezza.

Gli elementi essenziali di un buon programma correzionale individualizzato, comprendono sostanzialmente:

- la *classificazione scientifica* e di pianificazione del programma completo basato sulla storia del caso e lo svolgimento degli esami;
- i *servizi medici e dentistici* che forniscano trattamenti curativi e di correzione;
- la *terapia* individuale e di gruppo;
- la *consulenza specifica*;
- la *formazione professionale* ed (eventualmente) accademica;
- le *attività ricreative* al chiuso e all’aperto;
- i *servizi sociali* per i casi dei prigionieri ed i loro familiari, (cura dei rapporti affettivi);
- i *servizi speciali* di trattamento, custodia e cura *per le donne con figli al seguito*,(ICAM);
- la *preparazione per libertà* condizionata o per il rilascio.

Le varietà di programmi di trattamento, che corrispondono alle diverse esigenze dei detenuti, richiedono un sistema di *istituti correzionali specializzati*, classificati, coordinati ed organizzati in termini di personale e di programma, in modo da poter soddisfare i bisogni specifici dei carcerati.

Le comunità di centri correzionali, specialmente all’estero, e negli USA in particolare, sono il risultato del nuovo accento che ormai da anni si dà alla teoria correzionale di costruire o ricostruire *solidi legami tra l’autore del reato e la comunità*, di integrare o reintegrare l’autore del reato nella vita della comunità. Questo tipo di struttura si trova all’interno della comunità e può servire a contenere sia i trasgressori in attesa di processo che i condannati in via definitiva. La premessa di base di un tale impianto è il massimo utilizzo delle risorse della comunità nel processo di correzione, fornendo servizi esistenti alla struttura *sulla base di un contratto*. Ad esempio, le risorse educative e commerciali-industriali della comunità, possono essere utilizzate per la formazione e la riabilitazione dei criminali.

Così il centro correzionale può funzionare come un ambulatorio, un centro di trattamento per un esteso sistema di libertà condizionata e, in definitiva, può risolvere il problema di sovraffollamento degli esistenti istituti detentivi. Tradizionalmente, almeno nei paesi anglosassoni, tali enti sono stati situati al di fuori dei centri urbani, isolati su grandi distese di terreni demaniali tra boschi e foreste. Queste comunità hanno un complemento aggiuntivo esterno di personale e di servizi, compresi quelli medici, educativi, ricreativi, religiosi, alimentari e di manutenzione.

La pianificazione di strutture di detenzione deve coinvolgere molte persone a livello governativo e della comunità locale. Dal momento che nessun singolo progettista od organizzazione può prendere in considerazione in modo adeguato *tutte* le molteplici esigenze della comunità nella pianificazione di un centro di detenzione, il ruolo del progettista durante questa prima fase deve essere come *membro di un team specializzato*. La stretta collaborazione con la pubblica amministrazione, dei vari enti e delle principali organizzazioni coinvolte (rappresentanze sindacali, sociali, dei detenuti, ecc.) dovrebbe essere obbligatoria. Nel nostro Paese, ad esempio, e in particolare nelle grandi città, svolgono questa funzione i municipi, le circoscrizioni con i relativi consigli di quartiere che talvolta si esprimono su tali argomenti, apportando il loro contributo.

#### **16. Qualche interrogativo.**

Quali sono oggi, allo stato attuale della situazione carceraria nel nostro Paese, gli strumenti che, nel rispetto della normativa specifica e nel rispetto del mantenimento della condanna, possono essere di aiuto al progettista affinché sia messo in condizione di procedere con sicurezza sul terreno di una progettazione che ammetta un *accettabile margine di benessere* all'interno degli spazi penitenziari? Quanto possono essere di aiuto al progettista i suggerimenti degli psicologi e in generale di tutti coloro che sono specializzati in materia, che hanno maturato esperienza diretta nell'*universo della detenzione*? Che tipo di reattività si riscontra nell'individuo costretto a vivere in spazi ridotti? Che incidenza ha la luce naturale e/o artificiale sulla psiche del detenuto per prevenire depressioni, patologie connesse o addirittura suicidi?



Fig.5 - Contenzione e sofferenza<sup>25</sup>.

Come gestire, nel rispetto del più sano equilibrio psicofisico il rapporto con una sana sessualità durante lo stato di detenzione? In che modo e quando consentire il mantenimento dei rapporti affettivi col *partner* e con i figli in ambiti che rispettino la *privacy*? Quanto è importante la *configurazione dello spazio architettonico* nel mantenimento della salute mentale di chi vive per anni all'interno di un penitenziario? Qual è l'incidenza dei suicidi in situazioni di *stress* prolungato dovuto a carenza o in difetto di spazi adeguati? E il riverbero sonoro? Che valore ha l'eco o il rumore assordante all'interno degli ambienti nel generare fenomeni di alienazione e *straniamento*? Che rapporto dimensionale ci deve essere tra locali artificiali destinati alla detenzione e spazi (sorvegliati) ove sia possibile respirare aria all'aperto? Il verde e la vegetazione possono concorrere per la qualificazione degli spazi all'aperto e, se del caso, in che misura al miglioramento delle condizioni psicologiche della detenzione? Siamo certi che sia utile che all'interno del carcere tutti gli ambienti, gli spazi, gli arredi e le componenti edilizie debbano sempre e necessariamente veicolare *messaggi* di durezza, di costrizione, di oppressione? È proprio necessario che la *scatola edilizia* sia percepita sempre e solo in termini di cancelli, grate, inferriate e bulloni? Può il progettista immaginare sistemi che, garantendo comunque la sicurezza, la vigilanza, il controllo e l'economia, siano conformati in modo da non generare necessariamente stimoli reattivi e di sofferenza in chi è costretto a vivere per lungo tempo in ambienti del tutto *artificiali*? Siamo certi che la detenzione di donne in stato di gravidanza o che abbiano figli che con loro convivono in stato di detenzione non debbano scontare la pena in ambienti appositamente *ri-creati*, fatti più a misura di asilo e meno di carcere, con ambienti interni e spazi all'aperto per la cura e custodia del bambino? Siamo sicuri che la maternità e tutto quel che segue in ordine all'affetto e all'educazione del bambino possano trovare in un carcere di forma tradizionale la

<sup>25</sup> Immagini tratte da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “*L’Universo della detenzione*”, *cit.*, a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti; nonché AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, *cit.*

migliore soluzione per le future generazioni che, senza alcuna colpa, trascorrono oggi i primi anni della loro vita in carcere vicino alle loro madri? È giusto porsi tali interrogativi perché vengano rivolti in primo luogo alle istituzioni, agli esperti e a coloro che in seguito dovranno svolgere in modo corretto una progettazione che sia al meglio adeguata alle esigenze di una più *umana* detenzione, tenendo ben presente il necessario punto di equilibrio tra la *riabilitazione* e l’*inviolabilità* del principio del *ristoro della vittima*, mai dimenticando comunque il disagio della maternità in carcere e il rischio delle conseguenze traumatiche sulle indifese psicologie infantili.



Fig.6 – *Bambini dietro le sbarre - Icam (L. 354 del 1975): modelli da ripensare integralmente*<sup>26</sup>.

Lunghi corridoi, pavimenti lucidi, finiture che riflettono la luce ed i rumori, sono elementi ipnotici che rendono impersonale e ossessivo tutto il contesto ambientale. Lo sviluppo della scienza del comportamento umano (*behaviourism*) ha giustamente portato oggi ad una maggiore attenzione ed enfasi intorno alla riabilitazione dei trasgressori attraverso un più ragionato approccio concernente il

<sup>26</sup> Immagini tratte da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “*L’Universo della detenzione*”, *cit.*, a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti; nonché AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, *cit.*

GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2019, 2-BIS - “AFFETTIVITÀ E CARCERE:  
UN BINOMIO (IM)POSSIBILE?”

*trattamento* e, quindi, la necessità di una formazione professionale specializzata in tal senso.

La base di questi programmi destinati al recupero comportamentale è fonte costante di un’attenta riflessione per il detenuto come persona, ma soprattutto come *individuo*. Queste conoscenze non possono essere escluse dalla preparazione del progettista e devono essere applicate nella fase ideativa e organizzativa delle nuove strutture correzionali per creare un ambiente tale da favorire gli attesi risultati positivi. Occorre peraltro non dimenticare che la rimozione di un uomo dalla società e la conseguente perdita della sua libertà, *privacy* ed indipendenza, nonché la rigorosa routine quotidiana, dà come risultato un ambiente totalmente depersonalizzato e totalitario. In generale le convenzioni per la progettazione di istituti correzionali sono oggi ormai superate come anche i concetti di efficienza e di funzionalismo che hanno portato alla ripetitività e alla simmetrica modalità dello spazio e delle forme caratteristiche degli istituti di correzione. Questi interrogativi sono posti affinché in tutte le diverse fasi della progettazione vengano affrontate senza superficialità tali problematiche che sicuramente fanno parte di un corretto modo di procedere circa il non facile compito di creare spazi, ambienti ed edifici destinati alla detenzione.

Per immaginare strutture che non comportino afflizione ma che possano contribuire ad agevolare il reinserimento sociale dell’individuo che ha scontato la pena e pagato il giusto tributo alla società. In discussione qui non è tanto il *limite inferiore* che si sta ricercando, valore abbastanza definito dalle norme applicative che con precisione recitano dimensioni, numero di ambienti, indici di vario genere, ma il *tetto superiore* oltre il quale non è ammesso procedere alla ricerca di un *ammissibile* grado di benessere psicofisico del detenuto.



*Fig.7 – Canada: camere per mamme e bimbi. A destra, in orari prestabiliti, previa autorizzazione e come premio, è possibile accedere alla piscina. I piccoli particolari di arredo che costituiscono l’ambiente-cella, quali la tenda alla finestra, il tavolo, la sedia e l’armadietto, costituiscono piccoli segnali di comfort e di servizio che vengono concessi al detenuto a seguito di un riconosciuto miglioramento comportamentale<sup>27</sup>.*

### **17. Behaviourism e creatività<sup>28</sup>.**

In tal senso, è evidente che il percorso metodologico non può che essere fondato su quanto è previsto nella prima Dichiarazione Americana dei Diritti dell’Uomo del 1776, nella proclamazione dei Principi nella Rivoluzione francese del 1789, nel Patto della Società delle Nazioni Unite Covenant del 1920, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani<sup>29</sup> nella sede delle Nazioni Unite, nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nella Carta Costituzionale della Repubblica, nella normativa specifica. Tutto questo complesso di disposizioni e proponimenti rappresenta l’ideale asticella *al di sotto* della quale non è consentito, per uno Stato civile, scendere.

Al contrario, ciò che rappresenta la vera sfida metodologica per le istituzioni, per il legislatore, ma anche per il progettista, è comprendere quanto possa essere legittimamente posto con ragionevole misura *al di sopra* di questo limite. In tal senso è appena il caso di ricordare che la pena dovrebbe consistere nella *sola* limitazione della libertà di movimento: quindi il *confinamento* all’interno di ambienti più o meno articolati da cui non è consentito uscire, *non altro*. In quanto *solo* restrittiva della libertà di libero trasferimento in altro luogo, la pena, nel rispetto dell’inalienabile principio del ristoro della vittima, non prevede affatto che si accompagni ad essa *anche* la diminuzione dello spazio al minimo di un accettabile grado di vivibilità.

<sup>27</sup> Immagini tratte da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “L’Universo della detenzione”, *cit.*, a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti; nonché AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, *cit.*

<sup>28</sup> Cfr. AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, *cit.*

<sup>29</sup> L’art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, infatti, così recita: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti”.



*Fig.8 - Leoben Justice Centre nella Stiria in Austria. La facciata esterna del carcere e un corridoio di servizio. Ciò che rende particolarmente interessante ed unico nel suo genere questo complesso penitenziario è lo spazio e la “trasparenza” ambientale. La quasi totale rinuncia a componenti percettivamente “dure”, quali sono i cancelli, le inferriate e gli sbarramenti (elementi caratteristici del carcere classico) connota, attraverso il nuovo significato spaziale e materico, un esplicito valore di fiducia e dichiara una civile considerazione nei confronti del particolare tipo di “ospite”. La dignità dello spazio e dell’ambiente è strettamente legata al valore umano del detenuto e dei suoi diritti<sup>30</sup>.*

### **18. La ricchezza ambientale come risorsa sistemica.**


L’ambiente di nuovo diviene una componente fondamentale nella emergenza della consapevolezza sociale ed ecologica e nel miglioramento delle capacità sistemiche dell’individuo nel momento in cui si integra in contesti più resilienti e persistenti nel tempo. Volgiamo ora l’attenzione all’ambiente come stimolo allo sviluppo di adeguate capacità cognitive per la gestione dei problemi. È qui utile recuperare il concetto di *ambiente arricchito*, che può essere inteso come “una combinazione di stimoli complessi sociali e inanimati”.

Il termine *Enriched Environment (ambiente arricchito)* fu coniato per la prima volta da Rosenzweig negli anni ‘60, proponendolo come contesto sperimentale opposto a quelli, allora più utilizzati, fondati sulla deprivazione sensoriale (*ambiente impoverito*).


Il significato reale dei protocolli sperimentali cosiddetti “arricchiti” è stato molto dibattuto, dato che gli ambienti valorizzati, impiegati nei protocolli sperimentali, apparivano essere in realtà molto simili agli ambienti naturali di provenienza degli animali, ed il loro concetto di arricchimento poteva dunque avere un significato solo relativo a quello di impoverimento: “*Questi aspetti sono stati comunque chiariti sia in contesti sperimentali animali, dove la presenza di un ambiente*

<sup>30</sup> Immagini tratte da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “*L’Universo della detenzione*”, cit., a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti; nonché AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, cit.

*arricchito si è correlato con una aumento delle spine dendritiche dei neuroni corticali rispetto le condizioni di normale socialità o di isolamento, sia in recenti studi su neonati, dove lo stimolo periodico tattile velocizza la maturazione delle vie visive, e su uomini adulti, dove l'esercizio cognitivo ed una costante attività fisica si sono correlati con un mantenimento di prestazioni mentali simili ai soggetti giovani”<sup>31</sup>.*



*Fig.9 - I cosiddetti “ambienti arricchiti” presentano una complessità di stimoli sensoriali e cognitivi in un contesto di vita sicuro e prevedibile, mentre gli ambienti impoveriti presentano isolamento sociale e assenza o scarsità di stimolazioni cognitive ed affettive<sup>32</sup>.*



*Fig.10 - A parità di consumo di cibo, gli animali posti all'interno di ambienti arricchiti mediante varie stimolazioni sensoriali, mostrano avere una ramificazione delle cellule neurali più estesa e complessa, rispetto ad altri animali in ambienti impoveriti<sup>33</sup>.*

<sup>31</sup> Immagini tratte da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “L’Universo della detenzione”, *cit.*, a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti; nonché AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, *cit.*

<sup>32</sup> Immagini tratte da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “L’Universo della detenzione”, *cit.*, a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti; nonché AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, *cit.*

### 19. Etica della responsabilità e qualità della salute.

Il progettista, che con gli spazi e le dimensioni degli stessi lavora utilizzando vari strumenti (tecnologie, materiali, colori, illuminazione naturale e artificiale, misure, proporzioni e forme, ecc.) pur nel rispetto delle norme che stabiliscono per taluni ambienti il *minimo* dimensionale<sup>34</sup> oltre il quale non è consentito scendere, deve porsi l'interrogativo di fondo che riguarda l'individuazione dell'incerto confine che separa l'*ammissibile* grado di benessere dall'*insopportabile* sicuro malessere. Purtroppo la costruzione architettonica, benché sia strettamente dipendente dalle diverse normative, dalle disposizioni tecniche governative, rappresenta per il progettista lo strumento e l'oggetto finale che richiede lo scioglimento e la soluzione di simili interrogativi. È rimesso, pertanto, nelle mani di colui che deve concepire il progetto il compito di sostenere decisioni tecniche ammissibili che comunque si conformino, oltre che ai dettami normativi, anche agli *obiettivi finali* insiti nel proposito detentivo, che non è solo remunerativo nei confronti della parte lesa ma al contempo teso al *recupero civile* dell'individuo condannato. Anche l'*edilizia* penitenziaria, nella sua auspicabile e corretta tendenza a *farsi* “architettura penitenziaria”, cioè linguaggio edilizio qualificato, può contribuire, nei limiti impostigli almeno in parte, alla soluzione di simili problemi. Proprio queste domande, pertanto, obbligano il progettista a compiere fin dall'inizio una ben orientata scelta di campo; che in partenza sia culturalmente radicata sul principio del recupero e del diritto alla riabilitazione dell'individuo in conformità alla Dichiarazione del 1948; che successivamente sostenga nell'azione professionale pluridisciplinare il ruolo etico ed umanitario, riscoprendo che anche l'esercizio applicativo destinato alla progettazione di istituti penitenziari può essere di ausilio alla risoluzione di questi gravi problemi sociali.

### 20. Diritti umani e consapevolezza progettuale.

Soprattutto in questo caso, l'unico e vero punto di partenza per colui che compie il lavoro di progettista, la grande piattaforma ideologica cui occorre fare costante riferimento per potersi correttamente orientare nei meandri dei possibili modi di applicare l'azione detentiva per mezzo dell'oggetto edilizio, non può che partire dal codice etico della Dichiarazione dei Diritti Umani, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dalla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e dalla specifica normativa che ad essa si conforma. Fatte queste asserzioni, possono essere posti alcuni quesiti intorno al problema del fare architettura nell'ambito dell'edilizia penitenziaria. Se, sulla scorta di quanto la

<sup>33</sup> Immagini tratte da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “L'Universo della detenzione”, *cit.*, a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti; nonché AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, *cit.*

<sup>34</sup> *Standard* minimi di superficie per camera in rapporto al numero di detenuti.

storia recente ci ha consegnato, ci si è sufficientemente resi conto che il dibattito attorno al problema carcerario si è venuto fortemente evolvendo in termini di civiltà del diritto intorno alla metà del ‘700 grazie agli interventi dei vari filosofi, giuristi e filantropi che hanno riconosciuto al condannato, oltre alla capacità del pentimento, anche la possibilità del recupero e di una rieducazione ai fini di un reinserimento sociale, non costituirebbe grande difficoltà il comprendere che la progettazione prima e la costruzione di un penitenziario poi, dovrebbero essere volte a creare fisicamente, quelle condizioni migliori tecnico-funzionali che possano al meglio garantire le suddette finalità.

Da queste considerazioni generali apparentemente astratte e di sapore quasi ideologico, deve partire innanzitutto la formazione di una specifica cultura *ad hoc* per meglio indirizzare una matura coscienza progettuale nei tecnici nella fase del concepimento della forma e nell’organizzazione degli spazi più rispondenti alle esigenze del recupero e della rieducazione. Tutto ciò che è contrario a questo metodo e che non si ispiri a questi principi, è fuori della norma della civiltà giuridica consolidata e condivisa dai Paesi civili e democratici. Non sarà certo solo dalla lettura della normativa indicante le misure, le grandezze, le dimensioni e dall’apprendimento del numero minimo di ambienti che si formerà la cultura progettuale necessaria alla ideazione di un organismo architettonico destinato a penitenziario. E’ da ritenere invece necessario che un approccio corretto alla progettazione debba contenere al proprio interno una solida e maturata consapevolezza attorno a questi grandi problemi di carattere sociale ed umanitario.



Fig.11 - Stanze in un carcere per rapporti coniugali<sup>35</sup>.

Con riguardo alle interazioni tra l’architettura e la salute in carcere, ivi compresi gli aspetti relativi alle relazioni affettive e le situazioni ancora più delicate riguardanti la detenzione di madri con al seguito figli di età inferiore ai tre anni, occorre

<sup>35</sup> Immagini tratte da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “*L’Universo della detenzione*”, *cit.*, a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti; nonché AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, *cit.*

analizzare senza preconcetti né ideologismi la situazione esistente, nonché proporre soluzioni idonee a contemperare gli assunti del vigente dettato normativo col “vissuto” penitenziario, con la necessità ineliminabile di continuare a rendere realmente operante l’esercizio paritario di funzioni costituzionalmente tutelate (quelle relative al diritto alla salute fisica e mentale dell’individuo e quelle riguardanti la sicurezza della comunità nazionale). Ciò comunque secondo un maggior rispetto della dignità della persona anche quando reclusa, perché chi sconta una pena non perda i diritti fondamentali quale individuo e ruolo genitoriale, mantenendo il diritto di aspirare ad opportunità di riscatto che non debbano essergli arbitrariamente negate; che non debbano essere negate a coloro che, come i figli dei detenuti, abbiano sulle spalle gravami sociali, culturali e psicologici tali da insidiare il loro futuro quando da adulti dovranno inserirsi nel contesto sociale.

## **21. Detenzione, salute psicofisica e sessualità: ossimoro o diritto costituzionale?**

In altri Paesi, viene particolarmente curato l’aspetto architettonico e ambientale che deve poter essere in grado di consentire a coloro che sono in condizioni di privazione della libertà, di mantenere una sana vita sessuale ed affettiva garantendo rapporti con il partner o con il coniuge, nei modi e nei termini consentiti. Taluni istituti, non solo europei e di più avanzata concezione, dispongono di idonei ambienti igienicamente controllati, in taluni casi anche mini appartamenti, ove è permesso l’incontro intimo con il partner. Tale consuetudine, oltre ad essere osservante del diritto alla sessualità (uno degli elementi fondamentali della vita umana) e al mantenimento di legami affettivi, svolge un importante e sano rapporto nei confronti della persona in stato di detenzione che vede rispettati i propri diritti fisiologici e affettivi con ciò contribuendo al recupero comportamentale dell’individuo così come anche previsto dall’art 27 della Costituzione, purtroppo non solo in tal caso, frequentemente disatteso nel nostro Paese.

La privazione e la negazione della sessualità in carcere provoca nell’individuo ristretto sofferenza e, a lungo andare, grave disagio psichico, deteriorando nel tempo gli stessi legami familiari, aggiungendo alla criticità presente all’interno della detenzione ulteriori aggravamenti all’esterno nel rapporto col *partner*: crisi coniugale, sofferenza indotta a carico dei figli, crisi generalizzata su varie componenti umane. Non ultimo tra i vari aspetti, l’emergenza di nuovi comportamenti sessuali all’interno del carcere imposti dalla deprivazione e dalla mancanza di una continuità di relazione affettiva con il partner o con il coniuge. In Francia e non solo, ma in buona parte del Nord Europa, all’interno di molti penitenziari si è provveduto a creare ambienti per consentire i rapporti regolari con il coniuge.



*Fig.12 - Ambiente di soggiorno per consolidamento dei rapporti di famiglia. Da notare la determinante cura della camera<sup>36</sup>.*

Piccoli appartamenti, completi di cucina e camera da letto e di minisoggiorni in ambienti semiprotetti a contatto con l'esterno, consentono ai detenuti di poter gradire aspetti della libertà di amare. Tale procedura, seguente attenti protocolli collegati al comportamento dell'individuo durante la sua permanenza in stato di detenzione, consente un percorso di avviamento progressivo alla normalità e al recupero della senso di dignità personale persa, che troppo spesso interviene sul detenuto in stato di carcerazione. Tale procedura contiene, oltre che il principio premiale alla base del trattamento comportamentale, anche il riconoscimento di valori negati da sempre con la carcerazione: gli affetti, la sessualità, l'amore.

La maggior parte dei detenuti riferisce come la pulsione sessuale nei primi mesi in carcerazione sia assente, anche per effetto di un primo stato depressivo, superato il quale avviene poi la ripresa normale del desiderio praticando l'autoerotismo. Presto, non appagandosi più a sufficienza, il desiderio sessuale finisce inesorabilmente al rapporto omosessuale. Talora trasformandosi anche in mezzo di sfruttamento, sottomissione e merce di scambio. Per molti detenuti, questo vero e proprio abbruttimento e depersonalizzazione ha effetti devastanti, non riconoscendosi più nei propri comportamenti, essi tendono alla dissociazione con

<sup>36</sup> Immagini tratte da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “*L'Universo della detenzione*”, *cit.*, a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti; nonché AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, *cit.*

GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2019, 2-BIS - “AFFETTIVITÀ E CARCERE:  
UN BINOMIO (IM)POSSIBILE?”

palesi ricadute psico-fisiche e la nascita, spesso, di psicopatie che talvolta causano violenza verso se stessi con atti di autolesionismo o suicidari. Molto saggiamente il Consiglio dei Ministri europeo ha raccomandato agli Stati membri di permettere ai detenuti di incontrare il/la proprio/a *partner* senza la sorveglianza visiva durante la visita (Raccomandazione R(98)7, regola n. 68). Parimenti, anche l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha sollecitato la raccomandazione di mettere a disposizione dei detenuti dei luoghi speciali per coltivare i propri affetti – Raccomandazione 1340 del 1997 – relativamente alle serie conseguenze della detenzione sui piani familiari e sociali).



*Fig.13 – Francia, sopra a destra, alcuni messaggi educativi disposti lungo i corridoi<sup>37</sup>.*




*Le foto sopra rappresentano i due lati di un ambiente semi-esterno, una sorta di veranda coperta con affaccio sul verde, veri e propri mini appartamenti destinati al trattamento premiale relativo al recupero del rapporto detenuto/famiglia<sup>38</sup>.*

<sup>37</sup> Immagini tratte da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “L’Universo della detenzione”, *cit.*, a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti; nonché AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, *cit.*

## 22. Diritti umani, salute e rispetto dell'affettività.

Che lo Stato, in forza delle proprie leggi, possa regolamentare in tal senso anche questi aspetti così sensibili appartenenti alla dignità umana, è cosa che incide profondamente nella percezione valoriale del detenuto nella sua permanenza in carcere. In tal modo facendogli riconoscere che la detenzione può essere vissuta come occasione di autoricostruzione e non come percorso distruttivo del proprio sé e della propria affettività. Di norma purtroppo, le restrizioni che intervengono all'ingresso e durante la carcerazione non si limitano alla primaria privazione della libertà, ma vanno oltre, esigendo la sospensione dei rapporti umani stroncando duramente le relazioni familiari ed intimo-affettive. In ordine allo svolgimento dei colloqui visivi in carcere, la disciplina dettata dagli artt. 18 o.p. e 37 reg. es. dispone che essi avvengano sotto il controllo visivo costante del personale di custodia, all'interno di locali appositi o aree all'aperto (sempre facenti parte della struttura penitenziaria).

Con tale disciplina in alcun modo il diritto all'affettività e all'intimità del detenuto con il proprio *partner* vengono viene tutelato.



<sup>38</sup> Immagini tratte da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “L’Universo della detenzione”, *cit.*, a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti; nonché AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, *cit.*

*Fig. 14 - Sopra dettaglio della pianta<sup>39</sup> con i quattro padiglioni destinati ai colloqui con i visitatori: Giudici A2. Avvocati A22. Rapporti col coniuge A24. Famiglie A21.*

Diritto che alla luce di quanto garantito dall’art. 2 della Costituzione sembrerebbe anch’esso essere meritevole di difesa, oltre che nel diritto al mantenimento dei rapporti affettivi e familiari in carcere (artt. 29, 30 e 31 Cost.) e nel principio della finalità rieducativa della pena (art. 27 comma 3 Cost.). Ciò considerato, l’affettività in carcere rappresenta solo uno degli elementi fondamentali facenti parte del complesso del trattamento rieducativo per almeno tre ragioni distinte e concordi: una di diritto, una di medicina e una di fatto. Una volta scontata la pena, la famiglia, è bene non dimenticarlo, rappresenta allo stato l’unico vero argine alla devianza. L’istantanea interruzione del flusso degli affetti e dei rapporti umani ad un singolo individuo, separandolo dalla sua storia personale, significa troncare quelle dimensioni sociali che lo hanno generato, nutrito e sostenuto. Di anno in anno, il carcere così strutturato viene a distruggere l’identità sociale del detenuto con scientifica crudeltà. Tutti ormai, al di là delle ipocrisie e delle ideologie sessuofobiche, sono concordi nel riconoscere che l’attività sessuale nell’uomo rappresenta un ciclo organico che non è possibile interrompere (o peggio cancellare) senza determinare nel soggetto, in ogni caso, dei traumi sia fisici che psichici.

---

<sup>39</sup> Tratto dal progetto per un penitenziario redatto nel 2004 per un paese estero (progettista arch. D.A. de’ Rossi). Immagini tratte da D.A. DE’ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “*L’Universo della detenzione*”, cit., a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti.




Fig. 15- Sopra, i disegni si riferiscono al blocco A24 (in scuretto area destinata al rapporto riservato per gli incontri coniugali fig. 13) e ingrandiscono la zona di accesso e controllo dei visitatori esterni, la sala di attesa generale, i servizi. A destra nel secondo disegno, sono rappresentate le unità separate per i rapporti intimi. In basso, ingrandito, il blocco delle stanze e i sistema dei servizi igienici a ingressi separati. L'organizzazione del blocco prevede l'accesso e le uscite con percorsi distinti per detenuti e familiari visitatori. Le stanze sono provviste di letto e di locale W.C. separato<sup>40</sup>.

È accertato che non pochi individui, che prima dell'incarcerazione avevano sempre avuto un comportamento eterosessuale, a causa della promiscuità e della violenza della vita nel penitenziario, a fronte del turpiloquio e delle oscenità di cui diventano obbligati spettatori, subiscono un lento inevitabile processo di depersonalizzazione e di conseguenza un progressivo adattamento al costume medio, contraddistinto dal codice della subcultura carceraria (regole non scritte, vigenti tra i detenuti). Ad oggi, 31 su 47 Stati componenti il Consiglio d'Europa, attraverso svariate procedure, hanno previsto nel proprio ordinamento interno la possibilità per coloro

<sup>40</sup> Immagini tratte da D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “L'Universo della detenzione”, cit., a cui si rimanda per una più completa citazione delle fonti; nonché AA. VV., *Non solo carcere, norme, storia e architettura dei modelli penitenziari*, cit.

che sono in stato di detenzione l’accesso a visite affettive con il proprio partner. E’ peraltro significativo ed è appena il caso di ricordare che Russia, Francia, Olanda, Svizzera, Finlandia, Norvegia, Austria, Germania e Svezia, negli istituti penitenziari siano stati approntati miniappartamenti dove il detenuto è autorizzato a vivere per alcuni giorni con la famiglia. Già dal 1980 in Canada, con pianificati protocolli trattamentali, le visite coniugali avvenivano all’interno di apposite case mobili poste all’esterno del penitenziario. Fin dagli anni ‘90, in un campo di lavoro del Mississippi negli USA gli “*inmates*”, i prigionieri, possono ricevere visita di una “*professionista del sesso*”.

In Italia il solo modo per consentire al detenuto di mantenere relazioni intime con il proprio partner, è quello del permesso premio, che gli permette di trascorre un breve periodo in famiglia<sup>41</sup>. Il permesso viene concesso dal Magistrato di sorveglianza e non a tutti i detenuti, ma solo ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e non risultano socialmente pericolosi<sup>42</sup>. In Italia, con la proposta

<sup>41</sup> Massimo quindici giorni per ciascuna autorizzazione e non più di 45 giorni l’anno (cioè 3 permessi premio).

<sup>42</sup> Il Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2018, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, i Decreti Legislativi che, in attuazione della legge delega per la riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103), introducono nuove disposizioni relative all’ordinamento penitenziario e all’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Di seguito i punti principali dei provvedimenti approvati A) Riforma dell’ordinamento penitenziario, in materia di *assistenza sanitaria, procedimenti e vita penitenziaria* in attuazione della Delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Il decreto introduce disposizioni volte a modificare l’ordinamento penitenziario, con particolare riguardo all’assistenza sanitaria, alla semplificazione dei procedimenti per le decisioni di competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza, nonché alle disposizioni in tema di vita penitenziaria. Il testo approvato fa seguito ai pareri contrari espressi dalle competenti Commissioni parlamentari circa il precedente assetto complessivo della riforma ed è contrassegnato, in particolare, dalla scelta di mancata attuazione della delega nella parte volta alla facilitazione dell’accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi alle misure alternative alla detenzione in carcere. In tema di assistenza sanitaria in carcere, la revisione tiene conto della esigenza di risposta alle nuove necessità di tutela della salute e afferma in modo chiaro il diritto di detenuti e internati a prestazioni sanitarie tempestive e appropriate. Si interviene poi sulle norme che disciplinano il procedimento di sorveglianza, in funzione di una sua complessiva accelerazione. Infine, si introducono specifiche norme volte a rafforzare i diritti di detenuti e internati, con particolare riguardo al principio di imparzialità dell’amministrazione carceraria e al contrasto a ogni forma di discriminazione, ivi comprese le discriminazioni dovute al genere o all’orientamento sessuale. B) Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di *vita detentiva e lavoro penitenziario* in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Il testo concretizza, in particolare, le disposizioni relative: all’incremento delle opportunità di

di legge 653/86 (poi abrogata), si è voluto considerare l’ipotesi di introdurre degli appositi ambienti per l’amore, in modo che il detenuto potesse mantenere un legame di coppia preesistente. E’ più che evidente che l’argomento abbia suscitato troppe perplessità, tanto da essere messo subito da parte. Su ricorso di un detenuto, il Magistrato di sorveglianza di Firenze, sollevò eccezione di costituzionalità in merito all’art. 18 OP ove si prevede il controllo a vista e non auditivo del colloquio, in quanto impedirebbe di avere rapporti intimi, non esclusi quelli sessuali, con il partner, violando gli artt. 2,3,27,29 e 32 della Costituzione, oltre a varie altre fonti sovranazionali. Con la pronuncia n. 301/2012, la Corte Costituzionale, nonostante ritenesse inammissibile la questione costituzionale, nel sottolineare che il controllo visivo da solo, una volta eliminato, comunque non consentirebbe l’obiettivo aspettato, in quanto per le visite occorrerebbe predisporre una disciplina ad hoc (modalità, destinatari, numero, durata, misure organizzative), ha richiamato l’attenzione del legislatore circa la problematica dell’affettività in carcere, in considerazione altresì di quanto assunto da molti altri Stati che riconoscono al detenuto il diritto all’affettività, non escludendo quello della sessualità intramuraria.

### 23. Gli Stati generali sull’esecuzione penale.

In riferimento alla sentenza, recentemente, anche gli *Stati generali sull’esecuzione penale*<sup>43</sup> (confronto multidisciplinare voluto dal Ministro Orlando), hanno espresso generici pareri circa l’introduzione delle stanze dell’affettività o, più *pudicamente*, con dissimulatrice terminologia inglese, meglio indicate come “*love rooms*”<sup>44</sup>. Le Commissioni ministeriali istituite successivamente, sempre dal Ministro Orlando, individuarono altresì talune modalità per la realizzazione di spazi riservati, prevedendo ambienti speciali anche all’interno degli istituti, mediante unità abitative dedicate, separate dalla zona di detenzione. Come per altre buone

---

lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento, nonché alla maggiore valorizzazione del volontariato, sia all’interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna; al miglioramento della vita carceraria, attraverso la previsione di norme volte al rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna.

<sup>43</sup> Vedi, 18-19 aprile 2016, Evento conclusivo degli Stati Generali dell’Esecuzione penale. Due giornate di lavori presso l’*auditorium* della casa circondariale di Roma Rebibbia “Raffaele Cinotti”.

<sup>44</sup> Il ricorso ipocrita alla definizione inglese (*love rooms*) adottato dal sistema politico burocratico rappresenta meglio di tante altre considerazioni l’approccio culturale sessuorepressivo e sessuofobico dell’attuale regime carcerario.

iniziative, anche attorno a questa tematica sensibile furono sollevati – molto prima degli *Stati generali* – problemi<sup>45</sup> inerenti il delicato rapporto tra salute, diritti umani e organizzazione “funzionale/spaziale”. Con ciò rimandando il delicato problema direttamente all’organizzazione architettonica degli istituti di detenzione come concezione risolutiva. Purtroppo anche dopo gli *Stati generali*, il problema della affettività e della sessualità in carcere, come per altri fondamentali aspetti riguardanti la difesa della famiglia, dei minori e delle identità di genere, il tutto è tornato al punto di partenza. Visti i risultati, che non ci sono stati, verrebbe da pensare che si siano utilizzate quelle giornate di lavoro al solo scopo di agitare questioni e dibattiti, senza riguardo o reale interesse politico volto alle soluzioni dei problemi. Solo in via del tutto sperimentale sono state recentemente edificate alcune stanze per l’affettività nel carcere di Milano-Opera, composte da un ambiente cucina, tavolo, sedie, divano e TV. I detenuti ammessi possono soggiornare per un intero giorno in questi spazi destinati e in piena riservatezza, sperimentando di fatto quelle forme di affettività “normale” che hanno lasciato fuori dal carcere a seguito della condanna.

#### **24. Uomini e donne in stato di reclusione.**

L’uomo è struttura sensibile e, anche quando *non* se ne accorge, interagisce con il suo ambiente culturale e fisico. Tradizionalmente, chi pianificava la casa o la città ha contato spesso su processi intuitivi e sulla scorta dell’esperienza accumulata nel tempo per ottenere le risposte desiderate. Di recente una collaborazione più stretta tra l’architettura, le scienze sociali e della comunicazione, ha permesso di applicare più vaste risorse informative per i problemi pratici della progettazione da applicare a specifici settori. Tuttavia, ancora oggi anche attorno a tematiche di largo interesse ed attualità, il *progettista* in cerca di informazioni e di documentazione specializzata in materia edilizia trova, perfino a livello accademico, una significativa scarsità di dati scientifici sugli *uomini-in-stato-di-reclusione*<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Cfr. D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “L’Universo della detenzione”, *cit.*

<sup>46</sup> Cfr. D.A. DÈ ROSSI, *Il significato della distanza*, in AA. VV., “L’Universo della detenzione”, *cit.*